
Gruppo ERG

Codice di Comportamento degli Amministratori



1. Destinatari

Le indicazioni contenute nel presente codice di comportamento sono destinate agli amministratori nominati, su designazione della Capogruppo o di sue controllate, nei consigli di amministrazione delle società facenti parte del Gruppo ERG ovvero di società partecipate.

Fermo restando il rispetto del principio di autonomia gestionale richiamato dal Codice di Autodisciplina, le indicazioni contenute nel presente codice di comportamento sono anche destinate agli amministratori nominati in emittenti quotate.

Gli amministratori qualificabili come indipendenti ai sensi di quanto prescritto dall'art. 2399 primo comma C.C. e dall'art. 148 terzo comma TUF devono ritenersi esclusi dall'ambito di applicazione del presente codice di comportamento.

2. Finalità

Scopo del presente codice di comportamento è quello di fornire agli amministratori cui è destinato criteri omogenei di condotta in modo da consentire agli stessi di svolgere il proprio incarico in un quadro organico di riferimento, nel rispetto dei principi di Corporate Governance e, quando possibile, in coerenza con l'interesse di Gruppo come definito in appresso.

Esso deve essere anche inteso come uno strumento diretto a massimizzare il supporto che il Gruppo, attraverso l'utilizzo di tutte le competenze in esso presenti, fornisce agli amministratori cui il codice è destinato per il migliore espletamento dei compiti ad essi affidati.

In considerazione delle finalità sopra enunciate il Gruppo ha la ragionevole aspettativa che, pur non avendo il presente codice di comportamento, nei suoi termini generali, carattere di imperatività, gli amministratori cui è destinato assumano, nello svolgimento del proprio incarico, comportamenti conformi alle indicazioni in esso contenute.

Fermo restando quanto sopra, gli amministratori sono comunque tenuti al pieno rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi articoli 7, *Consultazione preventiva*; 8, *Partecipazione alle riunioni*; 9, *Uniformità di condotta*; 10, *Rendiconto*; 11, *Informativa alla Capogruppo*; 12, *Amministratori Delegati*; 13, *Rapporti con i Sindaci*; 14, *Segnalazione delle irregolarità*; 16 *Emolumenti*.

3. Gruppo ERG e Società partecipate

Agli effetti del presente codice per società facenti parte del Gruppo ERG devono intendersi le società direttamente o indirettamente controllate da ERG S.p.A., anche in modo congiunto con altri soci.

Per società partecipate devono invece intendersi tutte le società nelle quali la capogruppo o le sue controllate detengono una partecipazione di qualsiasi entità alla quale corrisponde il diritto di nominare uno o più componenti dell'organo consiliare.

Gli amministratori nominati su designazione della Capogruppo o di sue controllate in Joint Venture soggette a controllo congiunto e/o nelle quali il

sistema di Governance è di tipo paritetico dovranno prestare una particolare attenzione alla tutela e alla valorizzazione dell'Interesse di Gruppo, come definito in appresso, ed al contempo vigilare costantemente affinché la gestione strategica ed operativa della Joint Venture venga svolta nel pieno rispetto dello statuto e dei patti parasociali.

4. Interesse di Gruppo

Agli effetti del presente codice di comportamento per interesse di Gruppo deve intendersi l'interesse comune della società Capogruppo e delle società controllate, anche congiuntamente, alla massimizzazione del valore complessivo delle attività di business svolte dalle società che del Gruppo fanno parte.

L'interesse di Gruppo viene perseguito anche attraverso l'ottimizzazione dei vantaggi derivanti dall'attività di direzione e coordinamento delle singole società controllate, svolta dalla Capogruppo nell'ambito della normativa dettata dall'art. 2497 bis e seguenti C.C. secondo quanto previsto dall'art. 5 che segue.

5. Attività di direzione e coordinamento

La società Capogruppo svolge un'attività di direzione e coordinamento nei confronti di società direttamente e/o indirettamente controllate, rappresentata, in linea generale, dalla definizione delle strategie di business, dall'indicazione di linee strategiche relative agli aspetti organizzativi ed alle politiche del personale a livello macro, dalla gestione della finanza strategica e della tesoreria di gruppo, dalla gestione delle problematiche fiscali soprattutto in chiave di pianificazione, dalla gestione delle politiche di comunicazione e di relazioni istituzionali, dalla gestione delle politiche in materia di ambiente, salute e sicurezza, dalla gestione accentrata dei sistemi informativi, dalla definizione delle politiche di *risk management*, dalla gestione accentrata degli adempimenti societari, dal supporto legale nell'ambito delle operazioni più rilevanti, dalla definizione di politiche comuni in materia di *internal audit* e *corporate security*, dalla definizione di linee guida per la redazione dei bilanci, dalla gestione degli acquisti non oil.

Con riferimento alle società soggette all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo, secondo quanto previsto dall'art. 2497ter C.C., gli amministratori devono curare che le decisioni influenzate da tale attività della Capogruppo siano analiticamente motivate e rechino puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione stessa. Devono inoltre dare adeguato conto di tali decisioni nella Relazione sulla gestione che accompagna il bilancio di esercizio.

Per quanto riguarda le controllate quotate, l'ambito all'interno del quale viene svolta attività di direzione e coordinamento terrà conto delle previsioni legislative e regolamentari applicabili in materia con particolare riferimento a quanto prescritto dall'art. 37 del Reg. Merc..

6. Interessi degli amministratori

Gli amministratori osserveranno nell'espletamento del proprio incarico le disposizioni in materia di interesse proprio o per conto di terzi previste dall'art. 2391 del Codice Civile.

In particolare, gli amministratori devono dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se il portatore di un interesse per conto proprio o di terzi è amministratore delegato della società, egli deve astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale. Nei casi suddetti, la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.

Il rispetto di tale norma sarà perseguito dagli amministratori non solo sul piano individuale ma anche con riferimento a situazioni che potrebbero riguardare gli altri componenti dell'organo consiliare.

Sarà pertanto assicurata una costante vigilanza in ordine all'eventuale sussistenza di situazioni nelle quali i componenti dell'organo consiliare siano portatori, per conto proprio o di terzi, di un interesse in relazione agli argomenti posti all'ordine del giorno.

Gli amministratori in particolare valuteranno con attenzione, dal punto di vista sopra considerato, tutte le operazioni con soggetti terzi che l'organo consiliare fosse chiamato ad approvare, chiedendo espressamente che gli altri componenti dell'organo consiliare dichiarino l'eventuale esistenza di rapporti, direttamente o indirettamente in capo agli stessi, tali da renderli portatori di un interesse autonomo rispetto a quello della società.

Per quanto riguarda le operazioni con parti correlate e, tra di esse, in particolare le operazioni infragruppo, gli amministratori dovranno attenersi a quanto previsto in merito dalle Linee Guida per l'individuazione e l'effettuazione delle operazioni significative approvate dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo in data 6 agosto 2004.

Gli amministratori segnaleranno ai propri referenti, gerarchico e funzionale, (ovvero al/ai responsabile/i della/e funzione/i eventualmente coinvolta/e per competenza) l'esistenza di un eventuale interesse, proprio o per conto di terzi, che essi abbiano in una determinata operazione della società.

Tale segnalazione sarà analogamente effettuata per tutti quei fatti di cui gli amministratori comunque venissero a conoscenza tali da procurare ad altri amministratori vantaggi personali, diretti o indiretti, ovvero che presentino caratteri anomali o impropri rispetto ai normali criteri gestionali.

7. Consultazione preventiva

Gli amministratori informeranno tempestivamente il proprio referente gerarchico e funzionale (ovvero il/i responsabile/i della/e funzione/i eventualmente coinvolta/e per competenza) delle riunioni in calendario dell'organo consiliare di cui fanno parte in modo da poter esaminare preventivamente le problematiche inerenti gli argomenti all'ordine del giorno.

Nel caso in cui in uno stesso Consiglio di Amministrazione siano presenti più amministratori designati dal Gruppo, gli stessi, fermo restando quanto previsto nel comma precedente, si consulteranno in modo da definire per quanto possibile una comune linea di condotta da seguirsi nella riunione.

Ove da tale consultazione dovesse emergere una sostanziale e non superabile divergenza di opinioni tra gli amministratori, gli stessi coinvolgeranno nuovamente i rispettivi referenti al fine di individuare una possibile soluzione.

Per quanto riguarda gli amministratori nominati in emittenti quotate l'adempimento delle predette prescrizioni dovrà avvenire nel rispetto della riservatezza delle informazioni societarie ai sensi di quanto prescritto al punto 4.P.1 del Codice di Autodisciplina e dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili in materia.

8. Partecipazione alle riunioni

Gli amministratori garantiranno un'assidua partecipazione alle riunioni dell'organo consiliare di cui fanno parte.

Nel caso in cui un amministratore non potesse partecipare ad un consiglio di amministrazione ne darà preventiva comunicazione ai propri referenti, gerarchico e funzionale, nonché agli altri amministratori designati dal Gruppo nello stesso organo consiliare.

La mancata partecipazione degli amministratori a più dei 2/3 delle riunioni consiliari tenutesi in un esercizio determinerà il venir meno del rapporto fiduciario con il Gruppo, richiamandosi, a tal fine, quanto previsto dall'articolo 17, secondo comma.

9. Uniformità di condotta

Nel caso in cui in uno stesso consiglio di amministrazione siano presenti più amministratori designati dal Gruppo essi eviteranno, per quanto possibile, di assumere, sia in sede di discussione di argomenti all'ordine del giorno che di delibera sugli stessi, posizioni difformi o che, comunque, possano denotare l'esistenza di orientamenti non omogenei in ordine alle materie in esame.

Ove vengano affrontati argomenti non inseriti nell'ordine del giorno, e sui quali pertanto non sia stato possibile effettuare una preventiva reciproca consultazione, gli amministratori, qualora si rendano conto di avere in proposito opinioni non conciliabili o comunque non pienamente coincidenti, chiederanno una breve sospensione dei lavori, in modo da poter procedere ad un confronto delle rispettive posizioni ed individuare possibilmente una linea di condotta comune, ovvero che l'argomento in questione venga esaminato in una successiva riunione.

10. Rendiconto

Gli amministratori, successivamente ad ogni riunione dell'organo consiliare di cui fanno parte, faranno in modo di assicurare ai propri referenti, gerarchico e funzionale, ed alla/e funzione/i eventualmente coinvolta/e per competenza, una adeguata informativa sulle delibere assunte segnalando anche le

eventuali circostanze, emerse in sede di riunione, che a giudizio dell'amministratore presentino aspetti di interesse o di problematicità per il Gruppo.

Nel caso in cui in uno stesso consiglio di amministrazione siano presenti più amministratori designati dal Gruppo tale informativa verrà preferibilmente fatta in modo congiunto.

Per quanto riguarda gli amministratori nominati in emittenti quotate l'adempimento delle predette prescrizioni dovrà avvenire nel rispetto della riservatezza delle informazioni societarie ai sensi di quanto prescritto al punto 4.P.1 del Codice di Autodisciplina e dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili in materia.

11. Informativa alla Capogruppo

Gli amministratori di società facenti parte del Gruppo monitoreranno nel tempo la sussistenza ed il mantenimento di un regolare ed organico flusso informativo tra la società e la Capogruppo finalizzato a consentire alla stessa il puntuale rispetto dei propri obblighi informativi nei confronti degli organi di controllo del mercato e del mercato stesso.

12. Amministratori Delegati

Gli amministratori ai quali è stata attribuita la delega relativa alla gestione ordinaria e straordinaria di una società del Gruppo, oltre a mantenere nell'esercizio di essa i necessari collegamenti con i propri referenti, gerarchico e funzionale, faranno in modo di esercitarla perseguendo l'interesse di Gruppo, così come definito nell'art. 4 che precede, e nell'ambito delle linee strategiche e delle direttive politico-gestionali derivanti dall'attività di direzione e coordinamento svolta dalla Capogruppo.

Essi provvederanno in ogni caso ad una periodica informativa ai propri consigli di amministrazione, almeno trimestrale, in ordine a quanto operato nell'esercizio della propria delega.

Analogamente gli amministratori designati in società ove la delega per la gestione ordinaria e straordinaria sia stata attribuita ad un amministratore nominato da un azionista terzo faranno in modo che all'organo consiliare sia garantita da parte dell'amministratore delegato una periodica informativa su quanto dallo stesso operato nell'ambito della propria delega.

13. Rapporti con i Sindaci

Gli amministratori, nel caso in cui nel collegio sindacale della società siano presenti sindaci designati dal Gruppo, manterranno con gli stessi un adeguato e continuo collegamento in modo da assicurare una completa copertura di tutti gli aspetti inerenti la gestione societaria nei quali, in ragione della carica rispettivamente ricoperta, essi siano coinvolti.

14. Segnalazione delle irregolarità

Gli amministratori, nel caso in cui vengano a conoscenza di eventuali irregolarità o, comunque, di circostanze non rispondenti ad una normale e corretta gestione societaria, ne daranno immediata informazione ai propri referenti, gerarchico e funzionale, (ovvero al/ai responsabile/i della/e funzione/i eventualmente coinvolta/e per competenza) al fine di definire le azioni da porre in essere per tutelare l'interesse della società e del Gruppo.

Per quanto riguarda gli amministratori nominati in emittenti quotate l'adempimento delle predette prescrizioni dovrà avvenire nel rispetto della riservatezza delle informazioni societarie ai sensi di quanto prescritto al punto 4.P.1 del Codice di Autodisciplina e dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili in materia.

15. Responsabilità

Il rispetto da parte degli amministratori delle indicazioni contenute nel presente codice di comportamento, in particolare quelle relative ai rapporti con i propri referenti, gerarchico e funzionale, non libera gli stessi dalla responsabilità in cui potrebbero incorrere in relazione all'espletamento dell'incarico ad essi attribuito.

Il Gruppo, peraltro, ha adottato una politica generale di esonero degli amministratori dalle proprie responsabilità, limitatamente ai casi in cui non sussistano dolo o colpa grave, da attuarsi mediante l'assunzione da parte delle singole società di apposite delibere assembleari che tengano comunque conto delle specifiche situazioni societarie.

16. Emolumenti

Gli emolumenti deliberati a favore di amministratori dipendenti di società del Gruppo saranno, salvo diversa determinazione, fatturati direttamente dalla società di appartenenza.

Ciò in considerazione del fatto che l'incarico ricoperto rientra fra le mansioni previste dal rapporto di lavoro in essere con la società di appartenenza.

Gli Amministratori cureranno che di tale circostanza venga fatta espressa menzione nelle delibere societarie.

17. Rapporto fiduciario

Nella scelta delle persone invitate a ricoprire cariche di amministratore in società controllate direttamente o indirettamente da ERG S.p.A. o in società partecipate, il Gruppo attribuisce particolare rilevanza all'esistenza di un rapporto fiduciario reciproco ed alla continuità dello stesso.

Ove pertanto tale rapporto fiduciario per qualsiasi motivo venisse meno, il Gruppo ha la ragionevole aspettativa che l'amministratore ne prenda atto allo scopo di trarne le opportune conseguenze.

Per quanto riguarda in particolare gli amministratori dipendenti di società facenti parte del Gruppo, si ritiene che la cessazione del rapporto di lavoro, a

qualsiasi causa dovuta, comporti in linea generale il venir meno di detto rapporto fiduciario.

18. Principio di eticità

Gli amministratori assolveranno il proprio incarico nell'assoluto rispetto non solo delle norme di legge e delle indicazioni contenute nel presente codice di comportamento ma anche dei principi etici esplicitati nel Codice Etico del Gruppo ERG.

Gli amministratori opereranno, inoltre, in modo da favorire il rispetto dei principi etici del Gruppo come esplicitati nel Codice Etico anche da parte delle società in cui ricoprono il proprio incarico.

* * *

10/11/2009